SCHEMA TIPO DI

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

TRA

L’Università degli Studi di Padova/Centro Studi Levi Cases (di seguito “Università”) con sede in via Marzolo 9, C.F. 80006480281 – P. IVA n. 00742430283 in persona del Prof. Paolo Mattavelli, in qualità di Direttore pro tempore del Centro Studi Levi Cases, autorizzato/a alla stipula del presente atto con delibera Consiglio del Centro del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E

La Società/l’Ente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito “il Committente”) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante Sig./Dott.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Premesso che**

1. l’Università ha tra i propri fini primari l'elaborazione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali, la promozione della ricerca, la formazione negli ambiti della cultura promossi dall’Ateneo;
2. per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, l’Università promuove le attività di ricerca e di servizio su richiesta e a favore di terzi e in collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli;
3. il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66 e ss.mm.ii., consente alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l’esecuzione di attività di ricerca e consulenza mediante contratti o convenzioni con enti pubblici e privati;
4. per la disciplina delle suddette attività l’Ateneo ha emanato il “*Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o di accordi con soggetti pubblici o privati*”, entrato in vigore in data 2 maggio 2018, che si applica ai contratti che hanno per oggetto attività di ricerca, di analisi, di consulenza, formazione non curriculare e prestazioni di qualunque tipo di interesse del committente svolte da strutture dell’Università;
5. l’Università ha altresì adottato il proprio Regolamento Brevetti, entrato in vigore in data 28 maggio 2020;
6. \_l\_ ………………… [indicare Ente/Azienda] opera nei settori ……………………., ed è interessat\_ ad affidare all’Università lo svolgimento di attività di ricerca relativa a …………………………………, come descritta all’art. 2 e nei documenti allegati da esso richiamati;
7. l’Università, in particolare il …………………….. [indicare struttura dell’Ateneo], ha conoscenze maturate nell’ambito di ………………………e dispone del personale, delle competenze e delle conoscenze specifiche necessarie per lo svolgimento dell’attività di cui alla lettera f)

**TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

###### Art.1 – Definizioni

1. Ai fini del presente contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

a) “**Diritti di Proprietà Industriale**”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni, cioè il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.), con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, alle indicazioni geografiche, alle denominazioni di origine, alle opere del disegno industriale, alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle topografie dei prodotti a semiconduttori, alle informazioni aziendali riservate (know how), alle nuove varietà vegetali;

b) “**Background”:** opere dell’ingegno e altri beni immateriali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii. “Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale indicato nell’allegato B, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima della sottoscrizione del presente contratto; indica altresì qualsiasi conoscenza e informazione non protetta indicata nell’allegato B conseguita da una Parte prima della sottoscrizione del presente contratto;

c) “**Sideground”**: opere dell’ingegno e altri beni immateriali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, e qualsiasi conoscenza e informazione non protetta, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente contratto;

d) **“Risultati**”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione dell’attività di ricerca oggetto del presente contratto e in ragione di essa;

e) “**Risultati brevettabili**”: indica i Risultati della ricerca suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà industriale;

f) “ **Informazioni Riservate**”: indica tutte le informazioni, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, codici oggetto, codici sorgente, codici eseguibili - registrati e non - rivelati o consegnati da una Parte all’altra allo scopo di eseguire il presente contratto che al tempo della rivelazione o della consegna siano identificati come di natura riservata ai sensi dell’art.13 del presente contratto;

**g)** “**Parte ospitante**”: indica il soggetto che ha disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono le attività di cui al presente contratto;

**h) “Parti”:** indica i soggetti che sottoscrivono il presente contratto

**i)** ….

###### Art. 2 - Oggetto

1.Il Committente affida all’Università lo svolgimento dell’attività di “…………………………………….” [indicare attività]  che si articolerà secondo quanto riportato negli allegati A) Piano delle attività, B) Background *e C) Piano finanziario [eventuale]* ,che costituiscono parte integrante del presente contratto

**Art. 3 - Piano delle attività e modifiche del contratto**

1. Il Piano delle attività, che costituisce l’allegato A) al presente contratto, è articolato in una serie dettagliata di attività che l’Università si impegna a svolgere con le modalità e le tempistiche indicate. Nel Piano delle attività sono indicate anche le modalità e tempistiche dei report che l’Università dovrà presentare al Committente.

2. In relazione all’evoluzione dell’attività e nel corso dello svolgimento della stessa, potranno essere concordati tra i Responsabili del contratto aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti del corrispettivo di cui all’art.9 *opp. del Piano finanziario [se presente]*.

3. Nel caso in cui al Piano delle attività vengano apportate modifiche rilevanti di comune accordo tra le parti contraenti, le eventuali modifiche formeranno oggetto di atto aggiuntivo ed integrativo al testo del presente contratto con conseguente modifica del corrispettivo dovuto dal Committente e, ove necessario, della durata del contratto stesso.

### Art. 4 – Responsabili

1. I Responsabili designati dalle parti contraenti sono:

- per l’Università, \_l\_ Prof.\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quale Responsabile scientifico dell’esecuzione della ricerca;

- per il Committente, \_l\_ Dott.\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quale Responsabile per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca.

2. Le Parti potranno in qualunque momento sostituire il proprio Responsabile come sopra designato, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all’altra Parte.

Art. 5 - Impegni dell’Università

1. L’Università si impegna a curare lo svolgimento e lo sviluppo dell’attività di cui all’articolo 2 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel presente contratto e nei suoi allegati.
2. L’Università si impegna a comunicare al Committente con tempestività ogni elemento o aspetto potenzialmente suscettibile di pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività di cui all’art. 2 (ad esempio rendendola più difficoltosa, lenta o costosa) onde consentire eventuali modifiche come previsto all’art.3.
3. Ove necessario per l’attuazione dell’attività commissionata, l’Università si impegna a consentire l’accesso alle proprie strutture del personale del Committente**~~,~~** secondo le condizioni previste dal successivo art.8*[ciascun Dipartimento deve altresì verificare i propri regolamenti interni qualora esistenti]*

**Art. 6 - Collaborazioni esterne**

1. Nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, l’Università è autorizzata ad avvalersi di personale esterno, anche mediante assegni di ricerca o borse di dottorato o di ricerca o altre collaborazioni. In tale caso parte del corrispettivo previsto all’art. 9 può essere destinato ai collaboratori esterni impegnati allo svolgimento di specifiche attività relative al presente contratto.

2. In considerazione delle caratteristiche della ricerca, l’Università si riserva altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.

**Art. 7 - Impegni del Committente**

1. Il Committente si impegna a fornire all’Università l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle attività previste.

2. Qualora sia necessario per l’attuazione delle attività oggetto del contratto, il Committente può consentire al personale dell’Università, compresi gli studenti, incaricato dello svolgimento delle attività, sia l’accesso alle proprie strutture che l’utilizzo eventuale delle attrezzature secondo quanto previsto dal seguente art. 8.

3. ……………………………………..

[cfr. art. 9 Regolamento cd. “contratti attivi” Nei contratti di ricerca possono includersi clausole che prevedano la disponibilità a favore dell’Università di beni o di servizi funzionali alla prestazione]

**Art. 8 – Assicurazione e Sicurezza**

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi gli studenti) , così come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come “personale”. Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
2. L’eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente contratto, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell’idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).
3. Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell’ambito delle attività di cui al presente contratto, la Parte ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all’addestramento al loro utilizzo, ove previsto.
4. L’Università e il Committente, rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della “formazione generale” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale.
5. La Parte ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall’Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
6. La Parte ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell’ambito delle attività di cui al presente contratto, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l’idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica, qualora l’attività comporti l’esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.
7. L’Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture del Committente sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.
8. Il Committente analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell’Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
9. Qualora l’accordo si configuri in contratto d’appalto, d’opera o somministrazione, le Parti attueranno quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 in merito alla cooperazione, al coordinamento, nonché all'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

###### Art. 9 - Corrispettivo

1. Il Committente corrisponderà all’Università per l’attività prevista all’articolo 2 ………………..., l’importo di …………….. euro oltre ad IVA di euro ………………………, che verrà erogato attraverso il sistema PagoPA, utilizzando apposito avviso di pagamento contenente tutti i dati e le istruzioni per procedere al versamento, con le sottoindicate modalità:

* il … % dell’ammontare totale, pari ad euro ……………+ IVA , al .............................................;
* il … % dell’ammontare totale, pari ad euro ……………+ IVA , al …………………………;
* il restante pari ad euro ……………… +IVA entro il …………………………………………

2.Il pagamento avverrà entro le scadenze sopracitate, previa emissione di regolare fattura.

 *oppure (in alternativa)*

Al fine della corretta gestione e del ricevimento delle fatture elettroniche, il codice destinatario che identifica il Committente è il seguente: ……...

3. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131.

L’Università si riserva la facoltà di emettere fattura proforma; al ricevimento del pagamento, che dovrà essere effettuato entro i termini sopracitati, seguirà l'emissione di regolare fattura.

[indicare/specificare le modalità di pagamento e di fatturazione]

**Art. 10 – Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati della ricerca**

1. Il Responsabile Scientifico comunicherà i Risultati della ricerca al Committente nei tempi e con le modalità riportate nel Piano delle Attività.

2. Nel caso in cui alcuni Risultati della ricerca siano suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà industriale, ciascuna delle Parti s’impegna a darne pronta comunicazione all’altra in forma scritta. Il Committente dovrà esprimere mediante atto scritto da inviare alla PEC dell’Università entro 30 giorni dalla data della suddetta comunicazione, il proprio interesse al deposito di una domanda di brevetto avente ad oggetto tali Risultati.

3. Il Committente, se è interessato alla brevettazione, avrà il diritto di decidere in merito ad ogni aspetto del deposito della domanda di brevetto e ne sosterrà le spese.

4. La titolarità iniziale della domanda di brevetto sarà congiunta tra l’Università e il Committente, in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto quote diverse.

5. Il Committente potrà acquisire la piena titolarità della domanda di brevetto facendone richiesta scritta all’Università entro 12 mesi dalla data del deposito. In tal caso l’Università si impegna fin d’ora a cedere a titolo oneroso al Committente la propria quota di titolarità della domanda di brevetto.

6. La suddetta cessione sarà perfezionata mediante uno specifico contratto cui sarà demandata altresì la definizione del corrispettivo, aggiuntivo rispetto al corrispettivo già riconosciuto all’Università dall’art.9 del presente contratto, che il Committente verserà al momento della sottoscrizione dell’atto di cessione. L’Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i Risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale, con espressa esclusione di attività di ricerca commerciale svolta in conto terzi.

7. Il corrispettivo di cui al comma precedente dovrà essere quantificato tenendo conto del valore di mercato del titolo, nonché dei prevedibili utili derivanti dal suo sfruttamento, e sarà comunque non inferiore al 20% del corrispettivo stabilito dall’art.9 del presente contratto con la previsione di un importo minimo pari a 5.000 euro qualora il 20% dell’importo sopra indicato sia inferiore a tale somma. Ai sensi dell’art.9.1 a) del Regolamento Brevetti, il corrispettivo aggiuntivo di cui al presente comma è dovuto per ogni singola domanda di brevetto, con le sue eventuali estensioni, di cui il Committente chiede la cessione.

8. Nell’ipotesi in cui il Committente non richieda la cessione entro il termine fissato dal comma 5, il diritto dell’Università sull’invenzione sarà oggetto di un contratto di licenza che il Committente si obbliga fin d’ora a stipulare qualora intenda sfruttare direttamente o indirettamente mediante ricorso a terzi l’invenzione oggetto della domanda di brevetto, con la corresponsione di royalties sul fatturato in misura da negoziare e importo minimo pari a 5.000 euro/anno nel caso in cui l’importo delle royalties dovute all’Università in un determinato anno contrattuale risulti inferiore a tale ammontare.

9. Qualsiasi danno causato a terzi dallo sfruttamento del brevetto ceduto o licenziato, o comunque derivante dalla progettazione, fabbricazione, uso e/o vendita di prodotti realizzati attuando l’oggetto del brevetto licenziato o ceduto o comunque utilizzando i Risultati dell’attività oggetto del presente contratto, sarà esclusiva responsabilità del Committente.

10. Qualora il Committente comunichi di non avere interesse al deposito della domanda di brevetto o qualora il termine sopra indicato scada inutilmente, l’Università avrà il diritto di brevettare esclusivamente a proprio nome e a proprie spese senza nulla dovere al Committente, salvo quanto previsto al comma seguente.

11. Nell’ipotesi di cui al comma 10, l’Università avrà facoltà di negoziare sul mercato la licenza/cessione o altro atto di disposizione del titolo, salvo il diritto di prelazione del Committente ai sensi dell’art. 9.1 c) del Regolamento Brevetti. Al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione, l’Università comunicherà per iscritto al Committente la propria volontà di concludere il contratto con le relative condizioni. Il Committente deve esercitare il diritto di prelazione mediante atto scritto da inviare alla PEC dell’Università entro 90 giorni dalla data della comunicazione di cui sopra. Qualora tale termine scada inutilmente il Committente non avrà altro a pretendere nei confronti dell’Università.

12. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

**Articolo 11 – Titolarità dei Risultati non brevettabili**

1. Al Committente spetta la titolarità dei Risultati non suscettibili di costituire oggetto di diritti di Proprietà Industriale prodotti dall’Università in esecuzione dell’attività di cui al presente contratto e potrà farne uso, assumendosene ogni responsabilità, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all’art. 13 (Obbligo di Riservatezza).

2. L’Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i Risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale, con espressa esclusione di attività di ricerca commerciale svolta in conto terzi.

3. Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background messo a disposizione per l’esecuzione del presente contratto e indicato nell’allegato B) e al proprio Sideground.

4. Le parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

5. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell’ambito del rapporto oggetto del presente contratto e solo in quanto necessario ai fini della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

**Articolo 12 - Divulgazione e pubblicazione dei Risultati**

1. L’Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di divulgare, in tutto o in parte, i Risultati delle attività oggetto del presente contratto previa trasmissione in via riservata al Committente della bozza della pubblicazione e/o della divulgazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della divulgazione/dell’invio della stessa a soggetti terzi.

2. Il Committente avrà facoltà:

a) di comunicare per iscritto all’Università, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; oppure

b) di richiedere per iscritto all’Università, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di Proprietà Industriale.

3. Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l’Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla pubblicazione e/o all’attività di divulgazione.

4. Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura o trascorsi 5 (cinque) anni dal termine del presente contratto.

5. L’Università si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o divulgazioni/presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del rapporto oggetto del presente contratto.

**Articolo 13 – Obbligo di Riservatezza**

1. La natura riservata delle Informazioni trasmesse da una parte (Parte Rivelante) all’altra (Parte Ricevente), dovrà essere evidenziata mediante timbro o indicazione dell’apposita dicitura “RISERVATO” o “Confidenziale”, onde consentire alle Parti medesime e ai soggetti autorizzati l’immediata individuazione degli stessi e il conseguente rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente contratto.

2. Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente dovranno essere identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con l’apposita dicitura “RISERVATO” o “Confidenziale” non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione orale.

3. Salvo quanto previsto all’art.12, le Parti si impegnano a mantenere confidenziali le Informazioni Riservate e a non comunicarle a terzi se non in quanto strettamente necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente contratto, a condizione che dette persone si impegnino preventivamente per iscritto a tenere a loro volta riservate le Informazioni in questione e a non usarle se non per gli scopi permessi dal presente contratto.

Le Parti si impegnano altresì a restituire o distruggere immediatamente al termine o alla risoluzione del presente contratto, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

4. L’obbligo di Riservatezza sussiste per tutta la durata del presente contratto e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque).

5. Le Parti assumono in ogni caso la piena responsabilità per ogni eventuale violazione da parte di qualsiasi persona ad esse collegata o da terzi ai quali le Informazioni Riservate siano state fornite nell’ambito del presente contratto, degli obblighi di riservatezza qui contenuti.

6. L’obbligo di Riservatezza sopra indicato non si applicherà alle Informazioni Riservate per le quali la Parte Ricevente possa dimostrare che:

a) si tratta d'informazioni già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della Parte Ricevente, o

b) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità, o

c) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza, o

d) si tratta di Informazioni che la Parte Ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dall’altra Parte, o

e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell’altra Parte.

#### Art.14 – Uso di segni distintivi

#### Il sigillo istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell’Università di Padova.

#### Ai sensi dell’art.12 del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o di accordi con soggetti pubblici o privati, l’eventuale utilizzo del nome o dei segni distintivi dell’Università da parte di terzi deve essere oggetto di specifici accordi approvati dal Consiglio di amministrazione e dal Senato Accademico compatibili con la tutela dell’immagine dell’Ateneo.

#### Art. 15 – Responsabilità

1. Il Committente è consapevole che le attività oggetto della Ricerca e i Risultati eventualmente realizzati o comunque conseguiti hanno natura tipicamente sperimentale e vengono pertanto forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità e/o di idoneità per un particolare scopo. Qualora il Committente, nei termini in cui ciò sia consentito ai sensi del presente contratto o di atti a questo collegati o da questo richiamati, intenda immettere in commercio o comunque utilizzare a scopi commerciali, direttamente o indirettamente, i Risultati o parte di essi, il Committente medesimo dovrà intendersi come unico responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle attività connesse alla immissione in commercio o, comunque, all’utilizzazione commerciale da parte di terzi dei suddetti Risultati, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata nei confronti dell’Università.

#### Art. 16 - Legge applicabile e Controversie

1. Il presente contratto è disciplinato dalla Legge italiana e dai Regolamenti dell’Università di Padova applicabili in materia.
2. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria competente.

[Indicare preferibilmente che: Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

Se viene previsto il foro esclusivo è **necessario** inserire l’articolo tra le clausole vessatorie]

###### Art. 17 - Durata

1. L’accordo avrà la durata di ………mesi/anni a decorrere da …………………... , esclusa ogni proroga o rinnovo taciti.

**Art. 18 – Clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi dell’art. 1456 del C.C. il contratto si risolve di diritto, quando la parte interessata dichiara all’altra che intende avvalersi della presente clausola, nei seguenti casi:

a) violazione degli obblighi di riservatezza;

b) mancato pagamento del corrispettivo da parte del Committente anche ad una sola delle scadenze previste all’articolo 9 per i pagamenti.

2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre alla parte di corrispettivo dovuta per le attività già svolte, al rimborso delle spese sostenute e/o impegnate dall’Università e al riconoscimento del maggior danno da quest’ultima patito.

#### Art. 19 – Privacy

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all’espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e www….................(ente)/privacy.it).

3. Il referente privacy per l’Università è il dott./prof. ……………………... Per il Committente è il sig./dott. ………………………..».

**[NB: Il “referente privacy” è il punto di contatto per il trattamento dei dati personali nell’ambito del contratto convenzione e può essere nominato anche con esclusivo riferimento allo specifico accordo. In alternativa indicare il Direttore del Dipartimento o del Centro**

**Art. 20 – Codice Etico e di Comportamento**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, saranno osservati, rispettivamente, il Codice etico e il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Padova e il Codice di comportamento\* adottato dal Committente.

(NB: \*richiamare anche il Codice etico del committente se previsto)

**Art.21 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto saranno indirizzate a:

per l’Università:

Centro Studi Levi Cases

Via Marzolo, 9

35131 Padova

EMAIL: levicases@dii.unipd.it

PEC: Centro.levicases@pec.unipd.it

Per il Committente

XXXXXXX

Padova,

Università degli Studi di Padova

Centro Studi Levi Cases

Il Direttore Prof. Paolo Mattavelli

**Allegati:**

A) Piano delle Attività

B) Background

*C) Piano finanziario*

D) Lettera di accettazione

**NOTA: Il presente schema deve essere utilizzato per tutti i contratti di ricerca rilevanti ai fini IVA.**

**Le parti in corsivo indicano clausole che potranno essere adattate, a cura della struttura, ai casi concreti.**

**In carattere “pedice” tra parentesi quadre vengono inoltre riportati suggerimenti o indicazioni.**

**Si riporta di seguito la formulazione degli articoli relativi alla Clausola penale e al Recesso qualora se ne renda necessario l’inserimento nel contratto**

*[Art……- Clausola Penale]*

*Le parti convengono che, in caso di……………. (inadempimento/ritardo nell’adempimento) delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento in favore dell’altra della somma di Euro ……….. a titolo di penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c.*

*[cfr. art. 11 del Reg.“E’ ammessa l’inclusione nei contratti di cui al presente regolamento di clausole penali solo se queste prevedono il pagamento di una somma certa. L’eventuale pagamento della penale grava sui fondi della struttura che effettua la prestazione salvo rivalsa nei confronti di chi abbia procurato il relativo danno]*

*[NB:Se viene prevista la clausola penale è necessario inserire l’articolo tra le clausole vessatorie]*

*[Art …. – Recesso]*

*Le Parti potranno recedere motivatamente dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all’altra Parte con un preavviso di almeno ……….. mesi/giorni [individuare un congruo termine].*

*Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra Parte.*

*Vengono fatte salve in ogni caso da parte del Committente la parte di corrispettivo dovuta per le attività di ricerca già effettuate dall’Università nonché le spese dalla stessa già sostenute o impegnate che dovranno essere comunque rimborsate.*

*[NB:Se viene prevista la clausola di recesso è necessario inserire l’articolo tra le clausole vessatorie]*

Allegato A) PIANO DELLE ATTIVITA’

Allegato B) BACKGROUND

Allegato C) PIANO FINANZIARIO

**SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA**

D) Modello di lettera di accettazione

**CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA**

TRA

L’Università degli Studi di Padova/Centro Studi Levi Cases (di seguito “Università”) con sede in via Marzolo 9, C.F. 80006480281 – P. IVA n. 00742430283 in persona del Prof. Paolo Mattavelli, in qualità di Direttore pro tempore del Centro Studi Levi Cases, autorizzato/a alla stipula del presente atto con delibera Consiglio del Centro del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E

La Società/l’Ente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito “il Committente”) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante Sig./Dott.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Premesso che**

1. l’Università ha tra i propri fini primari l'elaborazione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali, la promozione della ricerca, la formazione negli ambiti della cultura promossi dall’Ateneo;
2. per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, l’Università promuove le attività di ricerca e di servizio su richiesta e a favore di terzi e in collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli;
3. il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66 e ss.mm.ii., consente alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l’esecuzione di attività di ricerca e consulenza mediante contratti o convenzioni con enti pubblici e privati;
4. per la disciplina delle suddette attività l’Ateneo ha emanato il “*Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o di accordi con soggetti pubblici o privati*”, entrato in vigore in data 2 maggio 2018, che si applica ai contratti che hanno per oggetto attività di ricerca, di analisi, di consulenza, formazione non curriculare e prestazioni di qualunque tipo di interesse del committente svolte da strutture dell’Università;
5. l’Università ha altresì adottato il proprio Regolamento Brevetti, entrato in vigore in data 28 maggio 2020;
6. \_l\_ ………………… [indicare Ente/Azienda] opera nei settori ……………………., ed è interessat\_ ad affidare all’Università lo svolgimento di attività di ricerca relativa a …………………………………, come descritta all’art. 2 e nei documenti allegati da esso richiamati;
7. l’Università, in particolare il …………………….. [indicare struttura dell’Ateneo], ha conoscenze maturate nell’ambito di ………………………e dispone del personale, delle competenze e delle conoscenze specifiche necessarie per lo svolgimento dell’attività di cui alla lettera f)

**TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

###### Art.1 – Definizioni

1. Ai fini del presente contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

a) “**Diritti di Proprietà Industriale**”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni, cioè il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.), con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, alle indicazioni geografiche, alle denominazioni di origine, alle opere del disegno industriale, alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle topografie dei prodotti a semiconduttori, alle informazioni aziendali riservate (know how), alle nuove varietà vegetali;

b) “**Background”:** opere dell’ingegno e altri beni immateriali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii. “Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale indicato nell’allegato B, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima della sottoscrizione del presente contratto; indica altresì qualsiasi conoscenza e informazione non protetta indicata nell’allegato B conseguita da una Parte prima della sottoscrizione del presente contratto;

c) “**Sideground”**: opere dell’ingegno e altri beni immateriali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, e qualsiasi conoscenza e informazione non protetta, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente contratto;

d) **“Risultati**”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione dell’attività di ricerca oggetto del presente contratto e in ragione di essa;

e) “**Risultati brevettabili**”: indica i Risultati della ricerca suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà industriale;

f) “ **Informazioni Riservate**”: indica tutte le informazioni, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, codici oggetto, codici sorgente, codici eseguibili - registrati e non - rivelati o consegnati da una Parte all’altra allo scopo di eseguire il presente contratto che al tempo della rivelazione o della consegna siano identificati come di natura riservata ai sensi dell’art.13 del presente contratto;

**g)** “**Parte ospitante**”: indica il soggetto che ha disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono le attività di cui al presente contratto;

**h) “Parti”:** indica i soggetti che sottoscrivono il presente contratto

**i)** ….

###### Art. 2 - Oggetto

1.Il Committente affida all’Università lo svolgimento dell’attività di “…………………………………….” [indicare attività]  che si articolerà secondo quanto riportato negli allegati A) Piano delle attività, B) Background *e C) Piano finanziario [eventuale]* ,che costituiscono parte integrante del presente contratto

**Art. 3 - Piano delle attività e modifiche del contratto**

1. Il Piano delle attività, che costituisce l’allegato A) al presente contratto, è articolato in una serie dettagliata di attività che l’Università si impegna a svolgere con le modalità e le tempistiche indicate. Nel Piano delle attività sono indicate anche le modalità e tempistiche dei report che l’Università dovrà presentare al Committente.

2. In relazione all’evoluzione dell’attività e nel corso dello svolgimento della stessa, potranno essere concordati tra i Responsabili del contratto aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti del corrispettivo di cui all’art.9 *opp. del Piano finanziario [se presente]*.

3. Nel caso in cui al Piano delle attività vengano apportate modifiche rilevanti di comune accordo tra le parti contraenti, le eventuali modifiche formeranno oggetto di atto aggiuntivo ed integrativo al testo del presente contratto con conseguente modifica del corrispettivo dovuto dal Committente e, ove necessario, della durata del contratto stesso.

### Art. 4 – Responsabili

1. I Responsabili designati dalle parti contraenti sono:

- per l’Università, \_l\_ Prof.\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quale Responsabile scientifico dell’esecuzione della ricerca;

- per il Committente, \_l\_ Dott.\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quale Responsabile per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca.

2. Le Parti potranno in qualunque momento sostituire il proprio Responsabile come sopra designato, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all’altra Parte.

**Art. 5 - Impegni dell’Università**

1. L’Università si impegna a curare lo svolgimento e lo sviluppo dell’attività di cui all’articolo 2 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel presente contratto e nei suoi allegati.
2. L’Università si impegna a comunicare al Committente con tempestività ogni elemento o aspetto potenzialmente suscettibile di pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività di cui all’art. 2 (ad esempio rendendola più difficoltosa, lenta o costosa) onde consentire eventuali modifiche come previsto all’art.3.
3. Ove necessario per l’attuazione dell’attività commissionata, l’Università si impegna a consentire l’accesso alle proprie strutture del personale del Committente**~~,~~** secondo le condizioni previste dal successivo art.8*[ciascun Dipartimento deve altresì verificare i propri regolamenti interni qualora esistenti]*

**Art. 6 - Collaborazioni esterne**

1. Nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, l’Università è autorizzata ad avvalersi di personale esterno, anche mediante assegni di ricerca o borse di dottorato o di ricerca o altre collaborazioni. In tale caso parte del corrispettivo previsto all’art. 9 può essere destinato ai collaboratori esterni impegnati allo svolgimento di specifiche attività relative al presente contratto.

2. In considerazione delle caratteristiche della ricerca, l’Università si riserva altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.

**Art. 7 - Impegni del Committente**

1. Il Committente si impegna a fornire all’Università l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle attività previste.

2. Qualora sia necessario per l’attuazione delle attività oggetto del contratto, il Committente può consentire al personale dell’Università, compresi gli studenti, incaricato dello svolgimento delle attività, sia l’accesso alle proprie strutture che l’utilizzo eventuale delle attrezzature secondo quanto previsto dal seguente art. 8.

3. ……………………………………..

[cfr. art. 9 Regolamento cd. “contratti attivi” Nei contratti di ricerca possono includersi clausole che prevedano la disponibilità a favore dell’Università di beni o di servizi funzionali alla prestazione]

**Art. 8 – Assicurazione e Sicurezza**

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi gli studenti) , così come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come “personale”. Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
2. L’eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente contratto, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell’idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).
3. Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell’ambito delle attività di cui al presente contratto, la Parte ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all’addestramento al loro utilizzo, ove previsto.
4. L’Università e il Committente, rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della “formazione generale” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale.
5. La Parte ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall’Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
6. La Parte ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell’ambito delle attività di cui al presente contratto, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l’idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica, qualora l’attività comporti l’esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.
7. L’Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture del Committente sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.
8. Il Committente analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell’Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
9. Qualora l’accordo si configuri in contratto d’appalto, d’opera o somministrazione, le Parti attueranno quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 in merito alla cooperazione, al coordinamento, nonché all'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

###### Art. 9 - Corrispettivo

1. Il Committente corrisponderà all’Università per l’attività prevista all’articolo 2 ………………..., l’importo di …………….. euro oltre ad IVA di euro ………………………, che verrà erogato attraverso il sistema PagoPA, utilizzando apposito avviso di pagamento contenente tutti i dati e le istruzioni per procedere al versamento, con le sottoindicate modalità:

* il … % dell’ammontare totale, pari ad euro ……………+ IVA , al .............................................;
* il … % dell’ammontare totale, pari ad euro ……………+ IVA , al …………………………;
* il restante pari ad euro ……………… +IVA entro il …………………………………………

2.Il pagamento avverrà entro le scadenze sopracitate, previa emissione di regolare fattura.

 *oppure (in alternativa)*

Al fine della corretta gestione e del ricevimento delle fatture elettroniche, il codice destinatario che identifica il Committente è il seguente: ……...

3. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131.

L’Università si riserva la facoltà di emettere fattura proforma; al ricevimento del pagamento, che dovrà essere effettuato entro i termini sopracitati, seguirà l'emissione di regolare fattura.

[indicare/specificare le modalità di pagamento e di fatturazione]

**Art. 10 – Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati della ricerca**

1. Il Responsabile Scientifico comunicherà i Risultati della ricerca al Committente nei tempi e con le modalità riportate nel Piano delle Attività.

2. Nel caso in cui alcuni Risultati della ricerca siano suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà industriale, ciascuna delle Parti s’impegna a darne pronta comunicazione all’altra in forma scritta. Il Committente dovrà esprimere mediante atto scritto da inviare alla PEC dell’Università entro 30 giorni dalla data della suddetta comunicazione, il proprio interesse al deposito di una domanda di brevetto avente ad oggetto tali Risultati.

3. Il Committente, se è interessato alla brevettazione, avrà il diritto di decidere in merito ad ogni aspetto del deposito della domanda di brevetto e ne sosterrà le spese.

4. La titolarità iniziale della domanda di brevetto sarà congiunta tra l’Università e il Committente, in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto quote diverse.

5. Il Committente potrà acquisire la piena titolarità della domanda di brevetto facendone richiesta scritta all’Università entro 12 mesi dalla data del deposito. In tal caso l’Università si impegna fin d’ora a cedere a titolo oneroso al Committente la propria quota di titolarità della domanda di brevetto.

6. La suddetta cessione sarà perfezionata mediante uno specifico contratto cui sarà demandata altresì la definizione del corrispettivo, aggiuntivo rispetto al corrispettivo già riconosciuto all’Università dall’art.9 del presente contratto, che il Committente verserà al momento della sottoscrizione dell’atto di cessione. L’Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i Risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale, con espressa esclusione di attività di ricerca commerciale svolta in conto terzi.

7. Il corrispettivo di cui al comma precedente dovrà essere quantificato tenendo conto del valore di mercato del titolo, nonché dei prevedibili utili derivanti dal suo sfruttamento, e sarà comunque non inferiore al 20% del corrispettivo stabilito dall’art.9 del presente contratto con la previsione di un importo minimo pari a 5.000 euro qualora il 20% dell’importo sopra indicato sia inferiore a tale somma. Ai sensi dell’art.9.1 a) del Regolamento Brevetti, il corrispettivo aggiuntivo di cui al presente comma è dovuto per ogni singola domanda di brevetto, con le sue eventuali estensioni, di cui il Committente chiede la cessione.

8. Nell’ipotesi in cui il Committente non richieda la cessione entro il termine fissato dal comma 5, il diritto dell’Università sull’invenzione sarà oggetto di un contratto di licenza che il Committente si obbliga fin d’ora a stipulare qualora intenda sfruttare direttamente o indirettamente mediante ricorso a terzi l’invenzione oggetto della domanda di brevetto, con la corresponsione di royalties sul fatturato in misura da negoziare e importo minimo pari a 5.000 euro/anno nel caso in cui l’importo delle royalties dovute all’Università in un determinato anno contrattuale risulti inferiore a tale ammontare.

9. Qualsiasi danno causato a terzi dallo sfruttamento del brevetto ceduto o licenziato, o comunque derivante dalla progettazione, fabbricazione, uso e/o vendita di prodotti realizzati attuando l’oggetto del brevetto licenziato o ceduto o comunque utilizzando i Risultati dell’attività oggetto del presente contratto, sarà esclusiva responsabilità del Committente.

10. Qualora il Committente comunichi di non avere interesse al deposito della domanda di brevetto o qualora il termine sopra indicato scada inutilmente, l’Università avrà il diritto di brevettare esclusivamente a proprio nome e a proprie spese senza nulla dovere al Committente, salvo quanto previsto al comma seguente.

11. Nell’ipotesi di cui al comma 10, l’Università avrà facoltà di negoziare sul mercato la licenza/cessione o altro atto di disposizione del titolo, salvo il diritto di prelazione del Committente ai sensi dell’art. 9.1 c) del Regolamento Brevetti. Al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione, l’Università comunicherà per iscritto al Committente la propria volontà di concludere il contratto con le relative condizioni. Il Committente deve esercitare il diritto di prelazione mediante atto scritto da inviare alla PEC dell’Università entro 90 giorni dalla data della comunicazione di cui sopra. Qualora tale termine scada inutilmente il Committente non avrà altro a pretendere nei confronti dell’Università.

12. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

**Articolo 11 – Titolarità dei Risultati non brevettabili**

1. Al Committente spetta la titolarità dei Risultati non suscettibili di costituire oggetto di diritti di Proprietà Industriale prodotti dall’Università in esecuzione dell’attività di cui al presente contratto e potrà farne uso, assumendosene ogni responsabilità, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all’art. 13 (Obbligo di Riservatezza).

2. L’Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i Risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale, con espressa esclusione di attività di ricerca commerciale svolta in conto terzi.

3. Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background messo a disposizione per l’esecuzione del presente contratto e indicato nell’allegato B) e al proprio Sideground.

4. Le parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

5. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell’ambito del rapporto oggetto del presente contratto e solo in quanto necessario ai fini della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

**Articolo 12 - Divulgazione e pubblicazione dei Risultati**

1. L’Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di divulgare, in tutto o in parte, i Risultati delle attività oggetto del presente contratto previa trasmissione in via riservata al Committente della bozza della pubblicazione e/o della divulgazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della divulgazione/dell’invio della stessa a soggetti terzi.

2. Il Committente avrà facoltà:

a) di comunicare per iscritto all’Università, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; oppure

b) di richiedere per iscritto all’Università, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di Proprietà Industriale.

3. Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l’Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla pubblicazione e/o all’attività di divulgazione.

4. Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura o trascorsi 5 (cinque) anni dal termine del presente contratto.

5. L’Università si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o divulgazioni/presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del rapporto oggetto del presente contratto.

**Articolo 13 – Obbligo di Riservatezza**

1. La natura riservata delle Informazioni trasmesse da una parte (Parte Rivelante) all’altra (Parte Ricevente), dovrà essere evidenziata mediante timbro o indicazione dell’apposita dicitura “RISERVATO” o “Confidenziale”, onde consentire alle Parti medesime e ai soggetti autorizzati l’immediata individuazione degli stessi e il conseguente rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente contratto.

2. Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente dovranno essere identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con l’apposita dicitura “RISERVATO” o “Confidenziale” non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione orale.

3. Salvo quanto previsto all’art.12, le Parti si impegnano a mantenere confidenziali le Informazioni Riservate e a non comunicarle a terzi se non in quanto strettamente necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente contratto, a condizione che dette persone si impegnino preventivamente per iscritto a tenere a loro volta riservate le Informazioni in questione e a non usarle se non per gli scopi permessi dal presente contratto.

Le Parti si impegnano altresì a restituire o distruggere immediatamente al termine o alla risoluzione del presente contratto, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

4. L’obbligo di Riservatezza sussiste per tutta la durata del presente contratto e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque).

5. Le Parti assumono in ogni caso la piena responsabilità per ogni eventuale violazione da parte di qualsiasi persona ad esse collegata o da terzi ai quali le Informazioni Riservate siano state fornite nell’ambito del presente contratto, degli obblighi di riservatezza qui contenuti.

6. L’obbligo di Riservatezza sopra indicato non si applicherà alle Informazioni Riservate per le quali la Parte Ricevente possa dimostrare che:

a) si tratta d'informazioni già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della Parte Ricevente, o

b) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità, o

c) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza, o

d) si tratta di Informazioni che la Parte Ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dall’altra Parte, o

e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell’altra Parte.

#### Art.14 – Uso di segni distintivi

#### Il sigillo istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell’Università di Padova.

#### Ai sensi dell’art.12 del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o di accordi con soggetti pubblici o privati, l’eventuale utilizzo del nome o dei segni distintivi dell’Università da parte di terzi deve essere oggetto di specifici accordi approvati dal Consiglio di amministrazione e dal Senato Accademico compatibili con la tutela dell’immagine dell’Ateneo.

#### Art. 15 – Responsabilità

1. Il Committente è consapevole che le attività oggetto della Ricerca e i Risultati eventualmente realizzati o comunque conseguiti hanno natura tipicamente sperimentale e vengono pertanto forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità e/o di idoneità per un particolare scopo. Qualora il Committente, nei termini in cui ciò sia consentito ai sensi del presente contratto o di atti a questo collegati o da questo richiamati, intenda immettere in commercio o comunque utilizzare a scopi commerciali, direttamente o indirettamente, i Risultati o parte di essi, il Committente medesimo dovrà intendersi come unico responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle attività connesse alla immissione in commercio o, comunque, all’utilizzazione commerciale da parte di terzi dei suddetti Risultati, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata nei confronti dell’Università.

#### Art. 16 - Legge applicabile e Controversie

1. Il presente contratto è disciplinato dalla Legge italiana e dai Regolamenti dell’Università di Padova applicabili in materia.
2. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria competente.

[Indicare preferibilmente che: Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

Se viene previsto il foro esclusivo è **necessario** inserire l’articolo tra le clausole vessatorie]

###### Art. 17 - Durata

1. L’accordo avrà la durata di ………mesi/anni a decorrere da …………………... , esclusa ogni proroga o rinnovo taciti.

**Art. 18 – Clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi dell’art. 1456 del C.C. il contratto si risolve di diritto, quando la parte interessata dichiara all’altra che intende avvalersi della presente clausola, nei seguenti casi:

a) violazione degli obblighi di riservatezza;

b) mancato pagamento del corrispettivo da parte del Committente anche ad una sola delle scadenze previste all’articolo 9 per i pagamenti.

2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre alla parte di corrispettivo dovuta per le attività già svolte, al rimborso delle spese sostenute e/o impegnate dall’Università e al riconoscimento del maggior danno da quest’ultima patito.

#### Art. 19 – Privacy

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all’espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e www….................(ente)/privacy.it).

3. Il referente privacy per l’Università è il dott./prof. ……………………... Per il Committente è il sig./dott. ………………………..».

**[NB: Il “referente privacy” è il punto di contatto per il trattamento dei dati personali nell’ambito del contratto convenzione e può essere nominato anche con esclusivo riferimento allo specifico accordo. In alternativa indicare il Direttore del Dipartimento o del Centro**

**Art. 20 – Codice Etico e di Comportamento**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, saranno osservati, rispettivamente, il Codice etico e il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Padova e il Codice di comportamento\* adottato dal Committente.

(NB: \*richiamare anche il Codice etico del committente se previsto)

**Art.21 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto saranno indirizzate a:

per l’Università:

Centro Studi Levi Cases

Via Marzolo, 9

35131 Padova

EMAIL: levicases@dii.unipd.it

PEC: Centro.levicases@pec.unipd.it

Per il Committente

XXXXXXX

Padova,

Il Committente

XXXX

Per espressa accettazione, a norma degli artt. 1341-1342 del codice civile, delle clausole contenute agli articoli 18 (clausola risolutiva espressa), ……. (recesso), ……………. (foro esclusivo).

Il Committente

XXXX

**Allegati:**

A) Piano delle Attività

B) Background

*C) Piano finanziario*

**NOTA: Il presente schema deve essere utilizzato per tutti i contratti di ricerca rilevanti ai fini IVA.**

**Le parti in corsivo indicano clausole che potranno essere adattate, a cura della struttura, ai casi concreti.**

**In carattere “pedice” tra parentesi quadre vengono inoltre riportati suggerimenti o indicazioni.**

**Si riporta di seguito la formulazione degli articoli relativi alla Clausola penale e al Recesso qualora se ne renda necessario l’inserimento nel contratto**

*[Art……- Clausola Penale]*

*Le parti convengono che, in caso di……………. (inadempimento/ritardo nell’adempimento) delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento in favore dell’altra della somma di Euro ……….. a titolo di penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c.*

*[cfr. art. 11 del Reg.“E’ ammessa l’inclusione nei contratti di cui al presente regolamento di clausole penali solo se queste prevedono il pagamento di una somma certa. L’eventuale pagamento della penale grava sui fondi della struttura che effettua la prestazione salvo rivalsa nei confronti di chi abbia procurato il relativo danno]*

*[NB:Se viene prevista la clausola penale è necessario inserire l’articolo tra le clausole vessatorie]*

*[Art …. – Recesso]*

*Le Parti potranno recedere motivatamente dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all’altra Parte con un preavviso di almeno ……….. mesi/giorni [individuare un congruo termine].*

*Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra Parte.*

*Vengono fatte salve in ogni caso da parte del Committente la parte di corrispettivo dovuta per le attività di ricerca già effettuate dall’Università nonché le spese dalla stessa già sostenute o impegnate che dovranno essere comunque rimborsate.*

*[NB:Se viene prevista la clausola di recesso è necessario inserire l’articolo tra le clausole vessatorie]*